Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 1° febbraio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2144, riguardante modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1937-XVI, n. 302, all'art. 2, prima linea, ove è detto: « L'art. 24 del R. decreto-legge . . . . . » deve leggersi: « L'art. 21 del R. decreto-legge . . . . ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2352.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, riguardante la costituzione ed il funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, riguardante la costituzione ed il funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2353.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 709, che proroga fino al 30 giugno 1937-XV le disposizioni del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, sul trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 709, che proroga fino al 30 giugno 1937-XV le disposizioni del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, relativo al trattamento economico al personale della Regia marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2354.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1479, recante norme per l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, degli ufficiali fuori organico ed in congedo speciale e degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, provenienti dalle categorie in congedo e riassunti in servizio sedentario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1479, recante norme per l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, degli ufficiali fuori organico ed in congedo speciale e degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra provenienti dalle categorie in congedo e riassunti in servizio sedentario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2355.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1115, recante norme nei riguardi di alcuni funzionari direttivi dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1115, recante norme nei riguardi di alcuni funzionari direttivi dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2356.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1617, che porta modificazioni alle disposizioni riguardanti l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1617, che porta modificazioni alle disposizioni riguardanti l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2357.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1937-XV, n. 1681, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38; e convalidazione dei Regi decreti: 23 luglio 1937-XV, n. 1305; 29 luglio 1937-XV, n. 1341; 6 agosto 1937-XV, n. 1342; 10 agosto 1937-XV, n. 1399, e 16 settembre 1937-XV, n. 1623, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 settembre 1937-XV, n. 1681, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1937-38; e sono convalidati i decreti Reali: 23 luglio 1937-XV, n. 1305; 29 luglio 1937-XV, n. 1341; 6 agosto 1937-XV, n. 1342; 10 agosto 1937-XV, numero 1399, e 16 settembre 1937-XV, n. 1623, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666 contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con le seguenti modificazioni:

Gli articoli 14 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 14. — Fermo il disposto dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.

« Fermo il disposto dell'art. 26 della legge anzidetta, è vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà nè quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione.

« Il notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è punito a norma del citato art. 147 ».

« Art. 18. — Al notaro è dovuto:

a) per gli atti di cui all'art. 1, numeri 1 e 2, l'onorario fisso stabilito, per gli atti di valore indeterminabile, nell'art. 4 della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive modificazioni;

b) per gli atti di cui all'art. 1, n. 3, l'onorario fisso di L. 10 per ciascun libro;

c) per gli atti di cui all'art. 1, n. 4, l'onorario ad ore stabilito nell'art. 13 della detta tariffa e sue modificazioni;

d) per gli atti di cui all'art. 1, n. 5, l'onorario fisso come alla lett. *a*) se trattisi di copie od estratti di documenti, e l'onorario ad ore come alla lett. *c*) se trattisi di copie od estratti di libri e registri commerciali.

« Il diritto di inscrizione a repertorio di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2384, è dovuto, per gli atti indicati alla lett. *b*), nella misura di L. 2. La quota di tale diritto che il notaro deve versare all'archivio è stabilita in L. 1 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359.
Istituzione di un'Accademia militare forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834, concernente i provvedimenti per l'istruzione forestale, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui è istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della M.N.F. e le norme relative;

Vista la legge 3 aprile 1921, n. 742;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla istituzione di una Accademia militare forestale per gli allievi ufficiali della Milizia nazionale forestale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita un'Accademia forestale per il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale.

L'Accademia avrà sede invernale a Firenze ed estiva a Vallombrosa.

Art. 2.

Previo esame di concorso, sono ammessi all'Accademia forestale i giovani che abbiano superato tutti gli esami del primo biennio per la laurea in scienze agrarie in una Facoltà agraria del Regno, siano riconosciuti in possesso di speciali requisiti morali, fisici e politici e non abbiano superato il 22° anno di età alla data della pubblicazione del relativo bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto Ministeriale, allievi ufficiali della M.N.F. e dovranno frequentare il corso biennale dell'Accademia, al termine del quale, conseguita la laurea in scienze forestali e superato successivamente l'esame finale presso l'apposita Commissione nominata dal Comando della M.N.F., saranno assunti come capimanipolo in S.P.E. nella Milizia nazionale forestale.

Art. 3.

Gli allievi ufficiali della M.N.F. seguiranno presso l'Accademia forestale il corso biennale di studi previsto dalla tabella XXXII del R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882, per la laurea in scienze forestali.

Anche gli studenti iscritti al secondo biennio del corso di laurea in scienze forestali presso la Regia università di Firenze, potranno seguire tale corso presso l'Accademia forestale.

Art. 4.

Con Regio decreto da emanare ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e con quello per le finanze, saranno stabilite, e occorrendo modificate, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli studi dell'Accademia, ferma restando, per quanto riguarda il corso biennale di cui al precedente articolo, l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale e speciale stabilite nell'ordinamento didattico dell'istruzione superiore per la laurea in scienze forestali. Gli insegnamenti saranno affidati per almeno due materie a professori ufficiali della Facoltà di agraria della Università di Firenze e per le altre ad ufficiali della M.N.F. che siano forniti di libera docenza o abbiano gli altri requisiti richiesti per il conferimento di incarichi universitari. La misura delle retribuzioni eventualmente spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento sarà stabilita dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per l'ammissione degli allievi ufficiali della M.N.F. che abbiano superato gli esami in tutti gli insegnamenti stabiliti per il corso biennale predetto, a sostenere, presso la competente Facoltà della Regia università di Firenze, l'esame di laurea in scienze forestali. Della Commissione esaminatrice faranno parte anche gli ufficiali della M.N.F. che abbiano impartito gli insegnamenti a norma del comma precedente.

Per gli ufficiali provenienti dall'Accademia, i quali desiderino conseguire la laurea in scienze agrarie, saranno stabilite opportune abbreviazioni di corso.

Art. 5.

Con convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la Regia università di Firenze, saranno stabilite le opportune modalità per l'uso, da parte dell'Accademia, delle aziende ed eventualmente anche degli altri mezzi didattici e tecnici di cui attualmente dispone la Facoltà di agraria di quell'Ateneo per gli insegnamenti propri del corso biennale di scienze forestali.

Detta convenzione sarà approvata, e occorrendo modificata, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste e con quello per le finanze.

Art. 6.

Per le esigenze didattiche, scientifiche e sperimentali della Milizia nazionale forestale e dell'Accademia forestale, la Regia stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze è posta alle dipendenze del Comando della M.N.F.

Il Comitato amministrativo di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, è sostituito dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Nulla tuttavia è innovato per quanto concerne i rapporti fra la detta Regia stazione sperimentale di selvicoltura e la Regia università di Firenze e la corresponsione, a favore dell'Università stessa, del contributo annuo di L. 120.000.

Alle spese occorrenti per la istituzione dell'Accademia forestale e per il funzionamento di essa e della Regia stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze, sarà provveduto con gli ordinari annuali stanziamenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

E' soppressa la Scuola di applicazione militare della Milizia forestale di Firenze di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2360.
Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 del Codice per la marina mercantile e 12, 42 e 43 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;

Visti il R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, che approva le « Norme per il conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia » e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la convenienza di modificare il sistema vigente per il conferimento dei posti anzidetti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La reggenza degli Uffici locali marittimi, cui non siano preposti ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, e quella delle Delegazioni di spiaggia può essere affidata a impiegati od agenti dello Stato in attività di servizio od a persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) ufficiali inferiori dei Corpi militari della Regia marina in congedo o dimissionari;

b) archivisti ed applicati delle Capitanerie di porto in pensione o dimissionari;

c) sottufficiali del C.R.E.M. e della Regia guardia di finanza in congedo o a riposo;

d) capitani e padroni marittimi;

e) impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni in pensione o dimissionari, o persone che abbiano coperto cariche presso gli Enti stessi o presso le Organizzazioni politiche e sindacali del Regime, nel quale ultimo caso, sentito il parere del segretario federale;

f) l'Amministrazione può, inoltre, a suo esclusivo giudizio, qualora manchino per una località aspiranti che appar-

tengano alle categorie predette, e siano ritenuti idonei, concedere la reggenza degli uffici suddetti anche a persone che siano fornite del titolo di studio richiesto per l'ammissione al grado 13° dei ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato.

Le persone cui sia affidata la reggenza di Uffici locali marittimi assumono la qualifica di « incaricato marittimo », quelle cui sia affidata la reggenza di Delegazioni di spiaggia, assumono la qualifica di « delegato di spiaggia ».

Art. 2.

Le persone di cui al precedente articolo che desiderano ottenere l'incarico della reggenza di Uffici marittimi locali e di Delegazioni di spiaggia devono avanzare domanda al Ministero delle comunicazioni, indicando la sede alla quale aspirano.

Gli aspiranti debbono essere di sana costituzione fisica, di età non superiore ai 60 anni, di buona condotta morale e politica, inscritti al P.N.F., non avere mai riportato condanne che siano di ostacolo al conferimento di gradi nella Marina mercantile, avere stabile dimora nella località ove ha sede l'ufficio richiesto o prendere impegno di trasferirvisi a proprie spese.

Non possono essere nominati incaricati marittimi o delegati di spiaggia coloro che esercitano la professione di spedizioniere marittimo o qualsiasi altra che il Ministero ritenga incompatibile con l'incarico predetto, nonchè coloro che rivestono la carica di podestà o di segretario comunale.

Art. 3.

I titoli presentati dagli aspiranti ai posti di incaricato marittimo o di delegato di spiaggia sono esaminati, di volta in volta, da una Commissione che ha sede presso l'Ispettorato delle Capitanerie di porto e composta di:

un Colonnello di porto, capo della Divisione personale dell'Ispettorato predetto, presidente;

un Tenente colonnello o Maggiore di porto, membro;

un Capitano di porto, membro e segretario.

La Commissione sottopone al Ministro per le comunicazioni le proposte motivate per il conferimento dei posti in parola.

Art. 4.

Le nomine ad incaricato marittimo e a delegato di spiaggia sono fatte con decreto del Ministro per le comunicazioni. Esse sono sempre di carattere temporaneo e revocabili dallo stesso Ministro per le comunicazioni.

Art. 5.

Gli Uffici locali marittimi e le Delegazioni di spiaggia, agli effetti della retribuzione di cui all'art. 6, si suddividono, rispettivamente, a seconda della loro importanza commerciale e marittima, in due o tre classi, come risulta dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 6.

Agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia, salva l'eccezione di cui all'articolo seguente, compete, a carico del bilancio della Marina mercantile, la retribuzione annua stabilita dalla tabella *B*, parimenti annessa al presente decreto.

Ai predetti incaricati e delegati non spetta alcuna indennità di caroviveri.

La nomina e la retribuzione di cui sopra non conferiscono agli incaricati marittimi e ai delegati di spiaggia alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato, per pensioni, aspettative, congedi, riduzioni ferroviarie, ecc.

In caso di licenziamento viene corrisposto agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia — come per gli avventizi in servizio dell'Amministrazione dello Stato — l'indennizzo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319.

Art. 7.

Ai funzionari ed agli agenti di ruolo dell'Amministrazione della Marina mercantile in attività di servizio, titolari o reggenti di Uffici marittimi locali o di Delegazioni di spiaggia, non spetta la retribuzione di cui al precedente art. 6, nè alcun'altra indennità speciale per effetto dell'incarico o della reggenza, salva, quando ne sia il caso, l'indennità di missione.

Art. 8.

In caso di brevi reggenze affidate a funzionari governativi di attribuzioni affini (di finanza, di dogana), in occasione di temporanee vacanze di titolari degli Uffici marittimi e delle Delegazioni di spiaggia, viene corrisposta ai funzionari medesimi una indennità giornaliera di L. 6, qualora si tratti della reggenza di un Ufficio marittimo, e di L. 3, se di una Delegazione di spiaggia.

La indennità suddetta va assoggettata alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

La predetta indennità è corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni di reggenza. Qualora la reggenza stessa dovesse prolungarsi oltre il limite suddetto, ai funzionari di cui sopra compete, per tutto il periodo eccedente, e proporzionalmente alla sua durata, la retribuzione prevista dalla tabella *B*.

Art. 9.

Nulla è innovato a quanto è attualmente stabilito dal regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile circa le attribuzioni e l'assimilazione di grado, agli effetti delle indennità di trasferta e di missione, degli incaricati marittimi e dei delegati di spiaggia che non siano impiegati o agenti dello Stato in attività di servizio.

Resta, pertanto, abrogato l'ultimo comma dell'art. 43 del detto regolamento.

Art. 10.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia attualmente in servizio.

Art. 11.

Sono abrogati il R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, che approva le norme per il conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia, il decreto Ministeriale 15 maggio 1928, che approva le norme per la nomina di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia, e tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 148. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Classificazione degli Uffici marittimi locali e delle Delegazioni di spiaggia.

UFFICI LOCALI MARITTIMI DI 1ª CLASSE.

Varazze
Marina di Carrara
Portovecchio di Piombino
Follonica
Fiumicino
Ponza
Procida
Baia
Capri
Sorrento
Fano
Grado
Capo d'Istria
Parenzo
Lussingrande
Riposto
Gela
Mazzara del Vallo
Pantelleria (isola)

UFFICI LOCALI MARITTIMI DI 2ª CLASSE.

Vado Ligure
Camogli
Chiavari
Terracina
Formia
Portici
Meta
Villa San Giovanni
Trani
Senigallia
Lagosta
Porto Garibaldi
Isola
Traghetto
Neresine
Pozzallo
Sciacca
Lampedusa (isola)

DELEGAZIONI DI SPIAGGIA DI 1ª CLASSE.

Ventimiglia
Alassio
Loano
Finale Ligure
Noli
Albissola Marina
Voltri
Prà
Sturla
Portofino
Rapallo
Levanto
Monterosso
Portovenere
Le Grazie
Pertusola
Lerici
Marina di Massa
Forte dei Marmi
Bocca d'Arno (Marina di Pisa)
Vada
Santa Liberata
Port'Ercole
Porto Longone
Rio Marina
Giglio (isola)
Ladispoli
Badino
Ventotene (isola)
Casamicciola
Forio d'Ischia
Piano di Sorrento
Amalfi
Maiori
Pisciotta
Scario (S. Giovanni a Piro)
Sapri
Paola
S. Venere
Tropea
Gioia Tauro
Bagnara
Scilla
Marina di Catanzaro
Otranto
Monopoli
Mola di Bari
Bisceglie
Rodi Garganico
Termoli
S. Vito Chietino
S. Benedetto del Tronto
Cattolica
Cesenatico
Porto Corsini
Scardovari
Porto Levante
Alberoni
Cittanova
Umago
Fasana
Abbazia
Volosca
Bosa
Torre Grande (Oristano)
Calasetta
Sant'Antioco
Salina (isola)
Canneto
Torre di Faro
Capo Molini
Aci Castello
Punta Plaia
Marzameni (Pachino)
Termini Imerese

DELEGAZIONI DI SPIAGGIA DI 2ª CLASSE.

Bordighera
Arma di Taggia
Laigueglia
Albenga
Spotorno
Arenzano
Pegli
Foce
Quinto
Nervi
Bogliasco Pieve
Sori
Recco
Riva Trigoso
Deiva
Fezzano
Cecina
Baratti
Castiglione della Pescaia
Talamone
Capraia (isola)
Marciana
Campo
Monte Calamita
S. Marinella
Minturno (già Traetto)
Monte di Procida
Torre Gaveta
Positano
Cetara
Vietri sul Mare
Agropoli
Castellabate
Camerota
Scalea
Diamante
Belvedere Marittimo
Cetraro (già Acquapesa)
Amantea
Nicotera
Palmi
Melito Porto Salvo
Locri
Siderno
Roccella Jonica
Cariati
Rossano
Corigliano Calabro
Trebisacce
Torre Cesarea
Leuca (Capo S. Maria)
Tricase
S. Andrea
Giovinazzo
Margherita di Savoia
Viesti
Peschici
Tremiti (isola)
Vasto
Giulianova
Porto S. Giorgio
Porto Civitanova
Porto Recanati
Riccione
Bellaria
Cervia
Volano
Porto di Goro
Pellestrina
Burano
Falconera
Porto Nogaro
Muggia
Val di Torre
Orsera
Veruda
Medolino
Porto Albona (Rabaz)
Fianona
Laurana
Portoscuso
Arbatax (Tortolì)
Siniscola
Golfo Aranci
S. Teresa di Gallura
Stromboli (isola)
S. Stefano di Camastra
S. Agata di Militello
Patti Marina
Spadafora
Giardini
Avola
Marina di Ragusa
Scoglitti (Vittoria)
Favignana (isola)
Castellammare del Golfo
Terrasini
Isola delle Femine
Porticello (Solanto)
Trabia
Cefalù

DELEGAZIONI DI SPIAGGIA DI 3ª CLASSE.

Ospedaletti
Riva S. Stefano
Diano Marina
Andora
Ceriale
Pietra Ligure
Celle Ligure
Cogoleto
Zoagli
Lavagna
Moneglia
Framura
Bonassola
Vernazza
Rio Maggiore
Foce della Magra
Gorgona (isola)
S. Vincenzo
Cavo
Pianosa (isola)
Montecristo (isola)
Montalto di Castro
Porto Clementino (Tarquinia)
Sabaudia
Torre Vittoria
Sperlonga
S. Angelo
Mondragone
Resina
Vico Equense
Massalubrense
Agnone (Ortodonico)
Acciarolo
Palinuro
Capitello
Maratea
Praia a Mare
S. Lucido
Sant'Eufemia
Pellaro
Bova Marina
Brancaleone
Bianco
Monasterace
Soverato
Capo Rizzuto
Torre Nuova (Cirò)
Monte Giordano
Montalbano Jonico (Scanzano)
Nardò
Castro (Vaste)
S. Cataldo (Lecce)
Villanova (Ostuni)
Polignano a Mare
Torre Pelosa (Triggiano)
S. Spirito di Bitonto
San Menaio (Vico del Gargano)
Lesina
Francavilla a Mare
Silvi
Roseto degli Abruzzi
Martinsicuro (Colonnella)
Grottammare
Cupra Marittima
Pedaso
Numana
Torrette
Falconara Marittima
Marotta
Viserba
Cazza
Pelagosa
Primaro
Porto Lignano
Sistiana
Grignano
Portorose
Salvore

Brioni
Porto Badò
Carnizza
Val Mazzinghi
Unie
Sansego
S. Pietro Nembi
S. Marina di Albona
Moschiena
Ossero
Caisole
Faresina
S. Martino di Cherso
Torre di Porto Corallo (Villaputzu)
Cala Gonone (Dorgali)
Orosei
Palau
Castelsardo
Stintino
Asinara (isola)
Porto San Nicolò dell'Argentiera
Filicudi e Alicudi (isole)
Malfa
Rinella
Panarea (isola)
Castel di Tusa
Caronia Marina
Capo di Orlando
Gioiosa Marea
Oliveri
Scaletta Zanclea
Ali Marina
S. Teresa di Riva
Letoianni (Gallodoro)
Fiumefreddo
Stazzo
S. Maria la Scala
Cannizzaro
S. Giovanni li Cuti
Brucoli
Palma di Montechiaro
Siculiana
Porto Palo di Menfi
Linosa (isola)
Marinella
Marittimo (isola)
Levanzo (isola)
Bonagia
S. Vito lo Capo
Balestrate
Ustica (isola)

Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

TABELLA *B*.

Tabella degli assegni annui spettanti agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia.

UFFICI LOCALI MARITTIMI.

Di 1ª classe	L. 2.400
Di 2ª classe	» 2.000

DELEGAZIONI DI SPIAGGIA.

Di 1ª classe	L. 1.400
Di 2ª classe	» 1.200
Di 3ª classe	» 1.000

Nota. 1. Per gli incaricati marittimi e i delegati di spiaggia appartenenti alle categorie *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 1 gli assegni annui previsti dalla presente tabella — in quanto costituiscono retribuzioni di carattere principale — vanno ridotti secondo il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed aumentati secondo i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

2. Per i funzionari governativi di ruolo di cui all'ultimo comma dell'art. 8 — in quanto rappresentano compensi di carattere accessorio — gli stessi assegni vanno assoggettati alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2361.
Modificazioni all'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto l'ultimo comma dell'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356;

Visti i Regi decreti 23 gennaio 1927-V, n. 325, 4 maggio 1928-VI, n. 1916, 11 aprile 1932-X, n. 998, 3 dicembre 1934-XII, n. 2106, 11 luglio 1935-XIII, n. 1510, e 2 gennaio 1936-XIV, n. 150, che apportano emendamenti al predetto articolo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356, con le successive modificazioni per quanto concerne la determinazione dei punti di transito del confine, è modificato come segue:

« Ogni aeromobile che proviene dall'estero o all'estero è diretto deve traversare il confine terrestre o il litorale marittimo solo nei punti di passaggio sottoindicati:

« *A*) Sul confine terrestre:

1° Passaggio del Moncenisio - Rotta obbligatoria: rotabile Moncenisio - Susa - Avigliana;

2° Passaggio di Iselle - Rotta obbligatoria: rotabile Iselle-Domodossola - Ornavasso - Gravellona - Toce;

3° Passaggio del Lago Maggiore - Rotta obbligatoria: rotabile Pallanza - Cannobio - Brissago, da Pallanza fino al confine Italo-Svizzero;

4° Passaggio di Chiasso - Rotta obbligatoria: rotabile Chiasso - Como - Fino - Seveso;

5° Passaggio dello Spluga - Rotte obbligatorie:

a) per apparecchi terrestri:

rotabile Spluga - Chiavenna - Colico - Bellano - congiungente Bellano - Bellagio - Lago di Pusiano; ovvero rotabile Castasegna - Chiavenna - Colico - Bellano - congiungente Bellano - Bellagio - Lago di Pusiano;

b) per apparecchi idrovolanti:

rotabile Spluga - Chiavenna - Colico - Bellano - congiungente Bellano - Bellagio - rotabile Bellagio-Como; ovvero: rotabile Castasegna - Chiavenna - Colico - Bellano - congiungente Bellano - Bellagio - rotabile Bellagio - Como;

6° Passaggio del Brennero - Rotta obbligatoria: rotabile Brennero-Bressanone - Ponte all'Isarco;

7° Passaggio di Tarvisio - Rotta obbligatoria: rotabile Magiern-Tarvisio-Pontebba - Chiusa Forte - Stazione per la Carnia;

8° Passaggio di Longatico - Rotta obbligatoria: rotabile Longatico-Postumia - Prevald - congiungente Prevald - Divaccia.

« Al disopra di ciascuno degli anzidetti passaggi il volo è consentito entro il limite massimo di due chilometri da ciascun lato della direttrice per ognuno di essi indicata, e ad una quota relativa rispetto al terreno non inferiore a metri 2000. La quota può essere diminuita ove ciò sia reso necessario dalle condizioni meteorologiche del momento.

« *B*) Sul litorale marittimo:

« Il litorale marittimo può essere attraversato in volo su tutti i punti che non siano compresi entro i limiti di una zona vietata.

« Gli aeromobili provenienti dall'estero, attraversato il confine terrestre o il litorale marittimo devono dirigersi, per la via più breve, all'aeroporto doganale di destinazione, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte. Gli aeromobili diretti all'estero devono seguire ugualmente la rotta più breve, dall'aeroporto doganale al punto di attraversamento prescelto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2362.
Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio legale dell'Ente nazionale serico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;
Vista la legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3107, relativa alla istituzione ed alla disciplina dell'Ente nazionale serico, e viste le modifiche di cui al R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516;
Visti la legge 18 giugno 1931-IX, n. 923, ed il R. decreto 1° maggio 1932-X, n. 544;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente nazionale serico in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali ed alle giurisdizioni amministrative e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2363.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia dell'Immacolata Concezione, in Ponte Mezzotta (o Friano) di Aversa (Napoli).

N. 2363. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aversa in data 5 marzo 1937, relativo alla erezione della nuova parrocchia sotto il titolo della Immacolata Concezione, in Ponte Mezzotta (o Friano) di Aversa (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2364.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Concezione, con sede in Carinola (Napoli).

N. 2364. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della SS. Concezione, con sede in Carinola (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2365.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Maria della Sanità, in S. Lucia di Serino (Avellino).

N. 2365. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di S. Maria della Sanità, in S. Lucia di Serino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2366.
Aumento del capitale della Fondazione « Arrigo Forti », già istituita presso il Reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia.

N. 2366. R. decreto 29 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il capitale della Fondazione « Arrigo Forti » già istituita presso il Reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia ed eretta in Ente morale con R. decreto 13 giugno 1907, n. CCLXIV (parte supplementare), viene aumentato di L. 33.000 (trentatremila) allo scopo di raddoppiare l'ammontare del premio triennale previsto dallo statuto dell'Ente.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2367.
Dichiarazione di monumento nazionale della « Sala storica » della palazzina del Comando di presidio di Peschiera.

N. 2367. R. decreto 20 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Sala storica » della palazzina del Comando di presidio di Peschiera, ove si svolse il Convegno interalleato dell'8 novembre 1917, viene dichiarata monumento nazionale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 gennaio 1938-XVI.
Norme pel funzionamento dell'attività consultiva delle Corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, concernente la costituzione ed il funzionamento delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 848, che attribuisce alle Corporazioni le funzioni attualmente demandate alla Commissione per i nuovi impianti industriali, al Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici e al Comitato dell'azoto;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, contenente disposizioni sull'integrazione della funzione consultiva delle Corporazioni;

Ritenuta la necessità di dare norme sul funzionamento dell'attività consultiva delle Corporazioni prevista nelle disposizioni legislative precedentemente citate;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

La funzione consultiva delle Corporazioni prevista nell'articolo 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 234, è esercitata, ove il presidente della Corporazione non richieda direttamente il parere del Consiglio, dal Comitato consultivo costituito, per ciascuna Corporazione, con le modalità indicate negli articoli seguenti.

I Comitati consultivi predetti possono anche esercitare, in luogo e vece dei rispettivi Consigli delle Corporazioni, ove il Presidente della Corporazione non richieda direttamente il parere di questi ultimi, la funzione consultiva in materia di autorizzazione all'impianto di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 848.

Art. 2.

I Comitati consultivi previsti nell'articolo precedente, quando esercitano la funzione consultiva in materia di autorizzazione all'impianto di nuovi stabilimenti industriali o all'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, sono integrati dai seguenti rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

1° il direttore generale dell'industria;

2° il direttore generale del lavoro e del segretariato delle Corporazioni;

3° un rappresentante del Ministero delle finanze;

4° un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

5° un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

6° un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

7° un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute;

8° un rappresentante dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

9° un rappresentante del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;

10° un rappresentante della Commissione suprema di difesa (Segreteria generale).

Art. 3.

Le funzioni consultive già di competenza del Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici per quanto riguarda la importazione dei prodotti di cui ai numeri di tariffa 744, 745, 746, 747, 748, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 795, 797 e 800 lettera *a*), sono esercitate, ove il Presidente della Corporazione della chimica non richieda direttamente il parere del Consiglio della Corporazione stessa, da un apposito Comitato consultivo costituito nel modo seguente:

1° il vice presidente della Corporazione della chimica;

2° due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria dei prodotti chimici;

3° un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei prodotti tessili.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione della chimica, o del Comitato previsto nel comma precedente, quando essi esercitano le funzioni consultive già di competenza del Comitato nazionale dei colori organici sintetici, intervengono i vice presidenti delle Corporazioni dei prodotti tessili, della carta e della stampa, e dell'abbigliamento, il direttore generale dell'industria, un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute, un rappresentante del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, il direttore della R. Stazione sperimentale per le industrie della carta e delle fibre tessili vegetali, il direttore della R. Stazione sperimentale per la seta, il direttore della R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, e un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 4.

Le funzioni consultive già di competenza del Comitato per l'azoto sono esercitate, ove il presidente della Corporazione della chimica non richieda direttamente il parere del Consiglio della Corporazione stessa, da un apposito Comitato consultivo nel modo seguente:

1° il vice presidente della Corporazione della chimica;

2° un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria chimica;

3° un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori pel commercio dei prodotti chimici.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione della chimica, o del Comitato consultivo di cui al comma precedente, quando essi esercitano le funzioni consultive già di competenza del Comitato per l'azoto, intervengono i vice presidenti delle Corporazioni dei cereali e dell'ortoflorofrutticoltura, il direttore generale dell'industria, un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute, un rappresentante del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, e tre esperti nominati dal Ministro per le corporazioni di cui uno su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche, e uno su designazione della Confederazione fascista degli agricoltori.

Art. 5.

Il Comitato consultivo della Corporazione dei cereali è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione dei cereali;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori per la produzione dei cereali;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori per l'industria molitoria, risiera, dolciaria e delle paste;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori per la panificazione;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori per il commercio dei cereali e degli altri prodotti sopra indicati;

f) un rappresentante delle cooperative di consumo.

Art. 6.

Il Comitato consultivo della Corporazione della ortoflorofrutticoltura è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori per la ortoflorofrutticoltura;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori per la industria delle conserve alimentari vegetali;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori per l'industria dei derivati agrumari e delle essenze;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e dei loro derivati.

Art. 7.

Il Comitato consultivo della Corporazione viti-vinicola è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione viti-vinicola;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la viticoltura;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie enologiche;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la produzione dell'alcool di seconda categoria;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra elencati;

f) un rappresentante dei chimici liberi professionisti;

g) un rappresentante delle cantine sociali.

Art. 8.

Il Comitato consultivo della Corporazione olearia è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione olearia;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la coltura dell'olivo e di altre piante da olio;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della spremitura e della raffinazione dell'olio di oliva;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della spremitura e della raffinazione dell'olio di semi;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dell'olio al solfuro;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti oleari;

g) un rappresentante dei chimici liberi professionisti.

Art. 9.

Il Comitato consultivo della Corporazione delle bietole e dello zucchero è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione delle bietole e dello zucchero;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la bieticoltura;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dello zucchero;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dell'alcool di 1ª categoria;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra elencati;

f) un rappresentante dei chimici liberi professionisti.

Art. 10.

Il Comitato consultivo della Corporazione della zootecnia e della pesca è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della pesca marittima e di acque interne e per la lavorazione del pesce;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del latte pel consumo diretto;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei derivati del latte;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria delle carni insaccate e delle conserve alimentari animali;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio del bestiame;

h) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio del latte e derivati;

i) un rappresentante dei tecnici agricoli liberi professionisti;

l) un rappresentante dei veterinari;

m) un rappresentante delle latterie sociali;

n) un rappresentante delle cooperative di pescatori.

Art. 11.

Il Comitato consultivo della Corporazione del legno è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione del legno;

b) un rappresentante dei datori di lavoro agricoltori; un rappresentante dei datori di lavoro industriali; un rappresentante dei lavoratori agricoli e un rappresentante dei lavoratori industriali per la produzione del legno, per l'industria forestale e la prima lavorazione del legno;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la fabbricazione del mobilio e di oggetti vari di arredamento domestico;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la produzione del sughero;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le lavorazioni varie;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra elencati;

g) un rappresentante dei tecnici agricoli forestali liberi professionisti;

h) un rappresentante degli artigiani.

Art. 12.

Il Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del cotone;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la produzione della lana;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della lana;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del seme bachi;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la gelsi-bachicoltura;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della trattura e torcitura della seta;

h) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del rayon;

i) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della tessitura della seta e del rayon;

l) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la coltivazione del lino e della canapa;

m) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del lino e della canapa;

n) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della juta;

o) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della tintoria e della stampa dei tessuti;

p) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie tessili varie;

q) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio del cotone, della lana, della seta, del rayon, e degli altri prodotti tessili, nonchè per il commercio al dettaglio dei prodotti stessi;

r) un rappresentante dei tecnici agricoli liberi professionisti;

s) un rappresentante dei chimici liberi professionisti;

t) un rappresentante degli essiccatoi cooperativi.

Art. 13.

Il Comitato consultivo della Corporazione della metallurgia e della meccanica è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione della metallurgia e della meccanica;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria siderurgica;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le altre industrie metallurgiche;

d) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le industrie della costruzione di mezzi di trasporto (automobili, motocicli, aeroplani, materiale ferro-tramviario, costruzioni navali);

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie della costruzione delle macchine ed apparecchi per la radio e per la generazione, trasformazione e utilizzazione dell'energia elettrica;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della costruzione di macchine ed apparecchi per uso industriale e agricolo;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria delle costruzioni e lavorazioni metalliche, fonderie e impianti;

h) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della costruzione di strumenti ottici e di misura, e della meccanica di precisione e d'armi;

i) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei prodotti del cuoio per uso industriale, per la industria dei prodotti di gomma per uso industriale, per l'industria dei cavi e cordoni isolanti;

l) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra elencati;

m) un rappresentante degli ingegneri liberi professionisti;

n) un rappresentante degli artigiani;

o) un rappresentante dei consorzi agrari cooperativi.

Art. 14.

Il Comitato consultivo della Corporazione della chimica è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione della chimica;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie degli acidi inorganici, degli alcali, del cloro, dei gas compressi e degli altri prodotti chimici inorganici;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria degli acidi organici e dei prodotti chimici organici;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria degli esplosivi;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del fosforo e dei fiammiferi;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei materiali plastici;

h) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie dei colori minerali, delle vernici, degli inchiostri, delle creme e dei lucidi per calzature e pellami;

i) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria saponiera e dei detersivi in genere, nonchè per l'industria stearica e della glicerina;

l) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria degli estratti concianti;

m) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per l'industria conciaria;

n) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria degli olii essenziali e sintetici delle profumerie;

o) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria degli olii minerali;

p) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della distillazione del carbone e del catrame e per l'industria delle emulsioni bituminose;

q) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie farmaceutiche;

r) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra elencati;

s) un rappresentante dei chimici liberi professionisti;

t) un rappresentante dei farmacisti liberi professionisti;

u) un rappresentante dei consorzi agrari cooperativi.

Art. 15.

Il Comitato consultivo della Corporazione dell'abbigliamento è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione dell'abbigliamento;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie dell'abbigliamento (confezioni d'abiti, biancheria, ecc.);

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della pellicceria;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del cappello;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria delle calzature ed altri oggetti di pelle per uso personale;

f) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei guanti;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per i maglifici ed i calzifici;

h) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la produzione di pizzi, ricami e nastri, tessuti elastici e passamanerie;

i) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei bottoni;

l) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le produzioni varie per l'abbigliamento;

m) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra elencati;

n) un rappresentante degli artigiani;

o) un rappresentante degli artisti.

Art. 16.

Il Comitato consultivo della Corporazione della carta e della stampa è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione della carta e della stampa;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della carta;

c) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per la cartotecnica;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie poligrafiche ed affini;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie editoriali;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie editoriali giornalistiche;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti delle industrie sopra elencate;

h) un rappresentante degli artisti (autori e scrittori, musicisti, belle arti, giornalisti).

Art. 17.

Il Comitato consultivo della Corporazione delle costruzioni edili è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione delle costruzioni edili;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie delle costruzioni (costruzioni edilizie ed opere pubbliche);

c) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei laterizi;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei manufatti di cemento;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei cementi, della calce e del gesso;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei materiali refrattari;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei materiali da costruzione;

h) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la proprietà edilizia;

i) un rappresentante degli ingegneri liberi professionisti;

l) un rappresentante degli architetti liberi professionisti;

m) un rappresentante dei geometri liberi professionisti;

n) un rappresentante dei periti industriali liberi professionisti;

o) un rappresentante degli artigiani;

p) un rappresentante delle cooperative edili.

Art. 18.

Il Comitato consultivo della Corporazione dell'acqua, del gas e elettricità è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione dell'acqua, gas ed elettricità;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria degli acquedotti;

c) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per l'industria del gas;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie elettriche;

e) un rappresentante degli ingegneri liberi professionisti;

f) un rappresentante dei consorzi e delle cooperative.

Art. 19.

Il Comitato consultivo della Corporazione delle industrie estrattive è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione delle industrie estrattive;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei minerali metallici;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dello zolfo e delle piriti;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dei combustibili fossili;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria delle cave (marmo, granito, pietre ed affini);

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la lavorazione del marmo e della pietra;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra elencati;

h) un rappresentante degli ingegneri minerari liberi professionisti;

i) un rappresentante dei periti industriali liberi professionisti;

Art. 20.

Il Comitato consultivo della Corporazione del vetro e della ceramica è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie delle ceramiche porcellane, terraglie forti, semiforti e dolci, grès, abrasivi;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria delle bottiglie;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del vetro bianco;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria delle lastre;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria degli specchi e cristalli;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del vetro scientifico (compreso quello d'ottica);

h) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie del vetro artistico e conterie;

i) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria delle lampade elettriche;

l) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra elencati;

m) un rappresentante degli artigiani;

n) un rappresentante delle cooperative.

Art. 21.

Il Comitato consultivo della Corporazione delle professioni e delle arti è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione delle professioni e delle arti;

b) un rappresentante degli avvocati;

c) un rappresentante dei dottori in economia;

d) un rappresentante dei notai;

e) un rappresentante dei periti commerciali;

f) un rappresentante dei ragionieri;

g) un rappresentante dei medici;

h) un rappresentante dei farmacisti;

i) un rappresentante dei veterinari;

l) un rappresentante degli ingegneri;

m) un rappresentante degli architetti;

n) un rappresentante dei dottori in agraria;

o) un rappresentante dei periti industriali;

p) un rappresentante dei chimici;

q) un rappresentante degli autori e scrittori;

r) un rappresentante delle belle arti;

s) un rappresentante dei giornalisti;

t) un rappresentante dei musicisti;

u) un rappresentante degli istituti privati di educazione e di istruzione;

v) un rappresentante degli insegnanti privati;

z) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le attività industriali di arte applicata;

a') un rappresentante degli artigiani per le attività artigiane di arte applicata;

b') un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dell'arte antica e moderna;

c') un rappresentante dei lavoratori addetti alle agenzie e agli studi professionali.

Art. 22.

Il Comitato consultivo della Corporazione del mare e dell'aria è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione del mare e dell'aria;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la marina da passeggeri;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la marina da carico;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la marina velica;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per i trasporti aerei;

f) un rappresentante delle cooperative.

Art. 23.

Il Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne;

b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le ferrovie e le tramvie extra urbane;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le tramvie urbane;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le funivie, funicolari, ascensori e filovie;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la navigazione interna;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per gli autoservizi di linea;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per i servizi di noleggio;

h) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il servizio taxistico;

i) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il servizio camionistico;

l) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per gli spedizionieri;

m) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le attività portuali;

n) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per i trasporti ippici;

o) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le comunicazioni telefoniche, radiotelegrafiche e cablografiche.

Art. 24.

Il Comitato consultivo della Corporazione dello spettacolo è così composto:

a) il vice presidente della Corporazione dello spettacolo;

b) il presidente dell'opera nazionale dopolavoro;

c) il presidente della Società italiana autori ed editori;
d) il presidente dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;
e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le imprese di gestione dei teatri e dei cinematografi;
f) un rappresentante dei datori di lavoro per i teatri gestiti da enti pubblici, per le imprese liriche e di operette, per gli enti di concerti, per i capocomici, per le radiotrasmissioni;
g) un rappresentante per gli artisti di canto, per gli artisti di prosa, per i concertisti, per gli orchestrali, per i registi e scenotecnici;
h) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le industrie affini (scenografia, case di costumi e di attrezzi teatrali, edizioni fonomeccaniche);
i) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le imprese di produzione cinematografica;
l) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le case di noleggio di films;
m) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le imprese di spettacoli sportivi;
n) un rappresentante degli editori;
o) un rappresentante dei musicisti;
p) un rappresentante degli autori di teatro drammatico e del cinematografo.

Art. 25.

Il Comitato consultivo della Corporazione dell'ospitalità è così composto:
a) il vice presidente della Corporazione dell'ospitalità;
b) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per gli alberghi e pensioni;
c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per gli uffici e agenzie di viaggio;
d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per gli esercizi pubblici in genere (ristoranti, caffè, bar);
e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le attività artigiane connesse con l'ospitalità;
f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per gli stabilimenti idroclimatici e termali;
g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per le case private di cura;
h) un rappresentante dei medici liberi professionisti.

Art. 26.

Per quanto concerne la Corporazione della previdenza e del credito, restano ferme le disposizioni emanate con decreto del Capo del Governo 12 maggio 1937-XV.

Art. 27.

Alla seduta dei Comitati consultivi di cui all'art. 5 e segg. possono intervenire i presidenti delle Confederazioni di datori di lavoro, di lavoratori e di esercenti una professione od un'arte e il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione o i loro rappresentanti.

Possono altresì essere chiamati a partecipare, quando il Presidente lo ritenga opportuno, anche componenti delle rispettive Corporazioni non facenti parte dei Comitati predetti.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(253)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana dei Greci (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la sentenza del Regio tribunale di Palermo in data 14 dicembre 1937-XVI con la quale è stato dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 68 e 69 del citato Regio decreto-legge, nei riguardi della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana dei Greci (Palermo);

Considerata pertanto la necessità di sciogliere e di mettere in liquidazione la Società cooperativa predetta con la speciale procedura prevista nel capo VIII del citato testo unico;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana dei Greci (Palermo) e la Cooperativa stessa è messa in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(348)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1938-XVI.
Costituzione delle Deputazioni di borsa per l'anno 1938.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925-III, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, numero 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926-IV, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e dei Consigli provinciali delle corporazioni;

Decreta:

Le Deputazioni di borsa, per l'anno 1938, sono così costituite:

BORSA DI ROMA.

Deputati effettivi:

Ceresa gr. uff. Alessandro, delegato governativo;

Direttore pro tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Cauli comm. dott. Ettore, per la Stanza di compensazione;

Ferretti on. gr. uff. Giacomo, Natali comm. Tito, Recanati comm. Ugo, Bocchini comm. Alfredo, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Conte comm. dott. Paolo, delegato governativo;

Ravasini gr. uff. dott. Ruggero, per l'Istituto di emissione;

Bompard cav. dott. Paolo, Zanni comm. Michele, Ajò avv. Gastone, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI MILANO.

Deputati effettivi:

Massone rag. Tito, delegato governativo;

Direttore pro tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Moretti gr. uff. Alberto, per la Stanza di compensazione;

Baslini cav. Giovanni, Capietti cav. rag. Pietro, Crivelli comm. rag. Primo, Guida comm. Michele, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Forti cav. Francesco, delegato governativo;

Paroli comm. Ludovico, per l'Istituto di emissione;

Aletti comm. dott. Arturo, Antonioli cav. uff. Ilio, Pezzi comm. Pietro Giuseppe, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI GENOVA.

Deputati effettivi:

Battilana cav. dott. Enrico, delegato governativo;

Direttore pro tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bocciardo gr. uff. Ettore, per la Stanza di compensazione;

Cerutti gr. uff. Giuseppe, Migliorisi cav. dott. Filippo, Graziani comm. Giuseppe, Riva comm. dott. Cesare, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Cirone cav. Giuseppe, delegato governativo;

Balduino comm. dott. Domenico, per l'Istituto di emissione;

Dallorso gr. uff. Nicola, Lovato comm. dott. Domenico, Ramella comm. rag. Francesco, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI TORINO.

Deputati effettivi:

Mignone comm. dott. Giuseppe, delegato governativo;

Direttore pro tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Duprè ing. bar. Filippo, per la Stanza di compensazione;

Ceriana cav. Amedeo, Savarino-Corti cav. uff. dott. Eugenio, Pellegrini cav. Fernando, Ramella comm. avv. Umberto, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Sclopis cav. ing. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;

Rossi di Montelera conte comm. dott. Metello, Viganò Dario, De Fernex Marco, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI NAPOLI.

Deputati effettivi:

De Liguoro comm. dott. Alfredo, delegato governativo;

Direttore pro tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Forti rag. Italo, per la Stanza di compensazione;

Jandoli gr. uff. prof. Raffaele, Cosenza comm. ing. Angelo, Carelli gr. uff. prof. Umberto, D'Errico Silvestro, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Ricciardi cav. uff. Lorenzo, per l'Istituto di emissione;

De Leo comm. avv. Giovanni, Ortiz comm. dott. Clodomiro, Starace comm. Francesco Saverio, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI FIRENZE.

Deputati effettivi:

Tognacci cav. uff. Giuseppe, delegato governativo;

Direttore pro tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Morante cav. uff. Romeo, Floridia comm. dott. Giuseppe, Carpi comm. dott. Francesco, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Settepassi comm. Cesare, per l'Istituto di emissione;

Ruffo comm. dott. Casimiro, Martelli comm. dott. Vieri, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI VENEZIA.

Deputati effettivi:

Loy comm. dott. Bonifacio, delegato governativo;

Direttore pro tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bertoni dott. cav. Agostino, Bolchini avv. Alando, Fracca comm. rag. Aurelio, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Garioni gr. uff. prof. dott. Antonio, per l'Istituto di emissione;

Meneghelli rag. Guido Edoardo, Rossi cav. dott. Giovanni, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI BOLOGNA.

Deputati effettivi:

Maccaferri cav. Gaetano, delegato governativo;

Direttore pro tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Magni cav. rag. Arminio, Masetti on. gr. cr. ing. Enrico, Giannantoni rag. prof. Giuseppe, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Casalini cav. ing. Domenico, per l'Istituto di emissione;

Belvederi cav. rag. Emanuele, Piretti cav. dott. Edmondo, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI TRIESTE.

Deputati effettivi:

De Frigessi gr. uff. dott. Arnoldo, delegato governativo;

Direttore pro tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Piccione cav. gr. cr. gen. Luigi, per la Stanza di compensazione;

Economo barone Demetrio, Rozzo cav. dott. Oreste, De Scalzi comm. Giovanni Battista, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Chirico comm. Gustavo, delegato governativo;

Seppilli cav. uff. Giacomo, per l'Istituto di emissione;

Noya cav. Mario, Capurso cav. rag. Pasquale, Rigo comm. prof. Riccardo, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Gli ispettori del Tesoro, delegati dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, quando già non rivestano, ai termini del presente decreto, la qualità di deputati di Borsa, faranno pure parte della Deputazione della rispettiva Borsa, quali membri senza voto deliberativo.

Roma, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(369)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1938-XVI.

Revoca dalla carica del sig. Camagni Angelo rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 2 marzo 1937-XV, col quale il sig. Camagni Angelo fu Alessandro venne nominato rappresentante del sig. Merli Dante fu Costante, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 7 gennaio 1938-XVI per notar Samarelli, col quale il sig. Camagni Angelo ha rinunciato a decorrere dal 31 gennaio 1938-XVI al mandato, a suo tempo, conferitogli dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 31 gennaio 1938-XVI è revocata la nomina del sig. Camagni Angelo a rappresentante del sig. Merli Dante agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(370)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1937-XVI.

Autorizzazione alla stazione di soggiorno di Fano ad applicare speciali contribuzioni sugli spettacoli e trattenimenti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la domanda con la quale il presidente dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Fano chiede, in esecuzione di deliberazione 24 aprile 1937-XV di quel Comitato locale, l'autorizzazione ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti d'ingresso agli spettacoli e trattenimenti, nelle misure massime consentite dalle disposizioni in vigore;

Considerato che i proventi dell'imposta e del contributo speciale di cura riscossi dalla Azienda anzidetta si addimostrano insufficienti a fronteggiare tutte le esigenze inerenti al normale funzionamento della stazione di soggiorno ed al perfezionamento della sua attrezzatura;

Veduto il parere espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Pesaro in seduta del 19 maggio 1937-XV;

Veduti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, modificato col R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1398, nonchè gli articoli 20 e 21 del regolamento approvato col R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1615;

Decreta:

L'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di Fano è autorizzata ad applicare speciali contribuzioni sui biglietti di ingresso agli spettacoli e trattenimenti in misura non eccedente il 7 per cento per tutti gli spettacoli e trattenimenti per i quali il diritto erariale è applicato in misura del 10 per cento ed il 10 per cento per gli spettacoli e trattenimenti cinematografici, misti di varietà e cinematografo e sportivi.

Il prefetto di Pesaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. Il Ministro per l'interno: BUFFARINI.

(290)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 24 gennaio 1938-XVI alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2218, che abolisce il dazio di esportazione sull'olio di oliva.

(372)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 28 gennaio 1938-XVI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1937-XVI, n. 2132, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38, e la convalidazione del R. decreto 6 dicembre 1937-XVI, n. 2148, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(374)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantottesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

(18)

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, reg. 5 Corporazioni, fog. 373, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di barite, denominata « Barbusi », sita in territorio del comune di Serbariu, provincia di Cagliari, è trasferita e intestata alla Società Italiana del Litopone, con sede in Milano.

(19)

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, reg. 5 Corporazioni, fog. 374, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di barite denominata « Barega » sita in territorio di Iglesias, provincia di Cagliari, è trasferita e intestata alla Società Italiana del Litopone.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, reg. 5 Corporazioni, fog. 375, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di barite, denominata « Cannas », sita in territorio del comune di Serbariu, provincia di Cagliari, è trasferita e intestata alla Società Italiana del Litopone.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, reg. 5 Corporazioni, fog. 364, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Brega », sita in territorio del comune di Montescano, provincia di Pavia, è trasferita e intestata alla Soc. an. Cementerie Alta Italia, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, reg. 5 Corporazioni, fog. 365, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Poggio da Monte Truzzi », sita in territorio del comune di S. Maria della Versa, provincia di Pavia, è trasferita e intestata alla Soc. an. Cementerie Alta Italia, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, reg. 5 Corporazioni, fog. 366, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bergamasco Gennaro », sita in territorio del comune di Montù Beccaria, provincia di Pavia, è trasferita e intestata alla Società anonima Cementerie Alta Italia, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, reg. 5 Corporazioni, fog. 367, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Poggio Alessi », sita in territorio del comune di Volpara, provincia di Pavia, è trasferita e intestata alla Soc. an. Cementerie Alta Italia.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, reg. 5 Corporazioni, fog. 368, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Fugazza », sita in territorio del comune di S. Maria della Versa, provincia di Pavia, è trasferita e intestata alla Soc. an. Cementerie Alta Italia.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, reg. 5 Corporazioni, fog. 368, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Costa dei Piaggi », sita in territorio del comune di Canevino, provincia di Pavia, è trasferita e intestata alla Soc. an. Cementerie Alta Italia.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, reg. 5 Corporazioni, fog. 370, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Noce Becca » sita in territorio del comune di Golferenzo, provincia di Pavia, è trasferita e intestata alla Soc. an. Cementerie Alta Italia.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, reg. 5 Corporazioni, fog. 372, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Cerruti Versiggia », sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia, è trasferita e intestata alla Soc. an. Cementerie Alta Italia.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, reg. 5 Corporazioni, fog. 371, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Carighetta », sita in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia, è trasferita e intestata alla Soc. an. Cementerie Alta Italia.

(296)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 13 dicembre 1937-XVI è stato concesso l'exequatur al sig. Ottone Condostavlos, console di Grecia a Rodi.

(314)

In data 13 dicembre 1937-XVI è stato concesso l'exequatur al sig. Gaetano Orlandi, console di Romania a Messina.

(315)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e la Romania concernente la denuncia degli Accordi di commercio e di clearing del 13 febbraio 1937.

Il 9 dicembre 1937 è stato effettuato in Roma, fra il Ministro italiano degli affari esteri e l'Incaricato d'affari di Romania uno scambio di note concernente la data di denuncia degli Accordi di commercio e di clearing italo-romeni del 13 febbraio 1937.

Il tenore delle note è il seguente:

LE CHARGE D'AFFAIRES DE ROUMANIE
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE

Rome, le 9 décembre 1937.

Monsieur le Ministre,

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence ce qui suit:

En principe le Gouvernement roumain n'entend pas faire usage du droit résultant du Protocole du 30 octobre 1937 de dénoncer à la date du 15 décembre courant les Accords de Commerce et de Clearing signés le 13 février 1937, pour qu'ils prennent fin le 1er janvier.

Cependant, comme le Gouvernement roumain estime que ces 2 actes nécessitent quelques modifications pour mieux correspondre à l'actuelle situation de fait, il propose de convenir dès maintenant, que, dans le courant des trois premiers mois de l'année 1938, à la demande de la partie intéressée, des négociations soient entreprises dans le but susindiqué.

Les Conventions qui seront stipulées à l'occasion de ces négociations, remplaceront, dans le délai qui sera fixé par les stipulations elles-mêmes, l'accord commercial du 13 février 1937 et l'accord de paiements du 13 février 1937.

En Vous communiquant ce qui précède je prie Votre Excellence de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement italien est d'accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

NOTI CONSTANTINIDE

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE
AU CHARGE D'AFFAIRES DE ROUMANIE

Rome, le 9 décembre 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par Note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence ce qui suit:

En principe le Gouvernement roumain n'entend pas faire usage du droit résultant du Protocole du 30 octobre 1937 de dénoncer à la date du 15 décembre courant les Accords de Commerce et de Clearing signés le 13 février 1937, pour qu'ils prennent fin le 1er janvier.

Cependant, comme le Gouvernement roumain estime que ces 2 actes nécessitent quelques modifications pour mieux correspondre à l'actuelle situation de fait, il propose de convenir dès maintenant, que, dans le courant des trois premiers mois de l'année 1938, à la demande de la partie intéressée, des négociations soient entreprises dans le but susindiqué.

Les Conventions qui seront stipulées à l'occasion de ces négociations, remplaceront, dans le délai qui sera fixé par les stipulations elles-mêmes, l'accord commercial du 13 février 1937 et l'accord de paiements du 13 février 1937.

En Vous communiquant ce qui précède je prie Votre Excellence de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement italien est d'accord ».

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance, que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

CIANO.

(378)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	10219	Baraghini Torquato di Carlo dom. a Forlì. Ipotecate a favore del Ministero poste e telegrafi per la cauzione dovuta dal titolare quale accollatario pei trasporti postali tra Forlì-Forlì succ. n. 1 e la stazione ferroviaria . . . . L.	45,50
Id.	74771		35 —
Id.	254635	Boria Gioacchino fu Angelo dom. a Verzegnis (Udine). Ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare quale accollatario pei trasporti postali con vettura a trazione animale tra Verzegnis e Tolmezzo e viceversa con estensione a qualsiasi altro impiego gli venisse in seguito conferito dall'amministrazione postale . . . . »	28 —
Consolidato 3,50 %	679059	Vinay Giulio-Augusto di Giov. Pietro dom. a Riclaretto (Torino). Ipotecata per la cauzione del titolare quale contabile pel servizio postale, telegrafico e telefonico giusta la scheda n. 2045 del 16 luglio 1909 del Ministero delle poste. . . . . »	80,50
Cons. 3,50 % (1902)	12182	Marin Annunziata fu Sante dom. a Padova. Ipotecate a favore dello Stato a garanzia della gestione dello spaccio all'ingrosso di sali e tabacchi in Schio, tenuto da Marin Umberto . . . . »	350 —
Consolidato 3 %	48273		63 —
Redimibile 3,50 %	21942	Salafia Eugenio fu Luigi dom. a Lecce Ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare quale magazziniere di vendita delle privative in Lecce . »	868 —

Roma, 4 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(312)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di Alì Marina (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 dicembre 1937-XV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed a mettere in liquidazione la Cassa agraria di Alì Marina (Messina) secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 dicembre 1937-XV con il quale si è nominato il commissario liquidatore nella persona del sig. Vincenzo Chirico ed i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria predetta;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione nell'incarico suindicato del predetto sig. Chirico, chiamato a prestare servizio militare;

Dispone:

Il sig. Letterio Monforte di Letterio è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di Alì Marina (Messina) in sostituzione del sig. Vincenzo Chirico, con i poteri e le attribuzioni contemplati nel capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(342)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana dei Greci (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana dei Greci (Palermo) e dispone la messa in liquidazione della Società stessa secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

Il rag. Salvatore Ponte di Paolo è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana dei Greci (Palermo) ed i signori dott. Cesare Riggio fu Giacomo,

dott. Antonino Raccuglia di Giorgio ed ing. Dionisio Masi fu Vito sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal Capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(349)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il decreto 7 gennaio 1938-XVI, del Capo del Governo, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;
Veduto il provvedimento in data 7 gennaio 1938-XVI, col quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

I signori Polastri cav. Ettore, Melani ing. cav. Renato, Marcianò dott. Francesco, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(383)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte e grafiche del concorso a 60 posti di vice segretario di 2ª classe (gruppo C, grado 12°) nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367: Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1937-XV, che bandisce il concorso a 60 posti di segretario di 2ª classe (gruppo *C*, grado 12°) nei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale;
Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1938-XVI, n. 1908;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte e grafiche del concorso di cui al predetto decreto Ministeriale 2 febbraio 1937-XV, è fissato come segue:
23 marzo 1938: componimento italiano;
23 marzo 1938: problema d'aritmetica;
24 marzo 1938: prova grafica.

Art. 2.

I candidati al predetto concorso in mancanza di comunicazioni di esclusione dovranno intervenire alle prove di esame nei giorni fissati, in Roma, senza attendere alcuna comunicazione speciale od invito da parte di questo Ministero.

Roma, addì 29 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(366)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte del concorso a 7 posti di vice economo di 2ª classe nei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 1° settembre 1925, n. 2009: Regolamento per i Convitti nazionali;
Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1937-XV, che bandisce il concorso a 7 posti di vice economo di 2ª classe (gruppo *B*, grado 11°);
Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1938-XVI, n. 1908;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte del concorso di cui al predetto decreto Ministeriale 25 maggio 1937-XV, è fissato per il giorno 18 marzo 1938-XVI.

Art. 2.

I candidati al predetto concorso, in mancanza di comunicazione di esclusione, dovranno intervenire alla prova di esame nel giorno fissato, in Roma, senza attendere alcuna comunicazione speciale od invito da parte di questo Ministero.

Roma, addì 29 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(367)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 4 posti di custode e a 6 posti di guardia notturna nel ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto l'art. 24 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Veduto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli pel conferimento di dieci posti nel ruolo del personale subalterno dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, così ripartiti:
a) 4 posti di custode;
b) 6 posti di guardia notturna, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.
Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di esperimento, non inferiore a 6 mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 300 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote supplementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, numero 1047, per il personale di ruolo con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. I) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 1° agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 23 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Il limite di 30 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello stabilito nel precedente comma.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Inoltre il limite massimo di età stabilito dalle predette disposizioni è elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scada il termine della presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode i diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

6° certificato medico rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

8° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P.N.F. per l'anno XVI, ai Gruppi universitari fascisti, ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati e invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato.

Il certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e, controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N.F. risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

9° certificato di licenza elementare inferiore, in originale o in copia autentica;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedano nelle Colonie potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito dal precedente art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti nei dieci giorni successivi.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altro Ufficio dello stesso Ministero.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del capo dell'Istituto dal quale dipendono.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(345)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed avviamento professionale, indetti con decreto Ministeriale 25 ottobre 1937-XV.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1937-XVI, col quale furono indetti i concorsi a cattedre nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, nei Regi istituti di istruzione media tecnica, nelle Regie scuole e Corsi secondari di avviamento professionale e i relativi esami di abilitazione;

Veduta la lettera dell'on. Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 26 gennaio 1938-XVI, n. 1908-11-2/1-31;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, nei Regi istituti di istruzione media tecnica, nelle Regie scuole e Corsi secondari di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione, banditi con il decreto Ministeriale sopra citato, è stabilito come segue:

DATA giorno	DATA mese	DATA anno	CLASSE	DISCIPLINE	PROVE
1	marzo	1938	I	Italiano, latino, storia e geografia	scritta
2	»	»	II	Italiano, latino, greco, storia e geografia.	scritta
3	»	»	VI	Filosofia e storia	scritta
4	»	»	IV	Lettere italiane e storia	scritta
5	»	»	V	Lettere italiane e latine e storia (tema in lingua italiana).	scritta
6	»	»	V	Lettere italiane e latine e storia (tema in lingua latina).	scritta
7	»	»	III	Lettere greche e latine	scritta
8	»	»	I.Avv.	Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	scritta
9	»	»	A.I Tecn.	Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	scritta
10	»	»	A.II Tecn.	Lettere italiane e storia	scritta
11	»	»	B.I Tecn.	Italiano, latino, storia, geografia, cultura fascista.	scritta
12	»	»	L.II Tecn.	Storia e geografia (istituti nautici)	scritta
13	»	»	IX	Matematica	scritta
14	»	»	X	Matematica e fisica	scritta
15	»	»	XV	Storia dell'arte	orale
16	»	»	2.Avv.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, merceologia e igiene.	scritta
17	»	»	A.VI Tecn.	Matematica e fisica	scritta
18	»	»	B.II	Matematica (istituti tecnici inferiori).	scritta
19	»	»	E.I	Matematica, fisica e chimica	scritta
20	»	»	XII	Disegno	grafica
21	»	»	XIII	Musica e canto	scritta
22	»	»	A.IX Tecn.	Disegno istituti tecnici	grafica
23	»	»	VII-*a*	Traduzione lingua e letteratura francese 1° grado.	scritta
24	»	»	»	Composizione lingua e letteratura francese 1° grado.	scritta
25	»	»	A.III Tecn.	Traduzione lingua e letteratura francese cattedre ruolo *B* (istituto tecnico).	scritta
26	»	»	»	Composizione lingua e letteratura francese cattedre ruolo *B* (istituto tecnico).	scritta
27	»	»	VIII-*a*	Traduzione lingua e letteratura francese 2° grado.	scritta
28	»	»	»	Composizione lingua e letteratura francese 2° grado.	scritta
29	»	»	A.IV Tecn.	Traduzione lingua e letteratura francese cattedre ruolo *A* (istituto tecnico).	scritta
30	marzo	1938	A.IV Tecn.	Composizione lingua e letteratura francese cattedre ruolo *A* (istituto tecnico).	scritta
31	»	»	VII-*b*	Traduzione lingua e letteratura inglese 1° grado.	scritta
1	aprile	»	»	Composizione lingua e letteratura inglese 1° grado.	scritta
2	»	»	A.III Tecn.	Traduzione lingua e letteratura inglese cattedre ruolo *B* (istituto tecnico).	scritta
3	»	»	»	Composizione lingua e letteratura inglese cattedre ruolo *B* (istituto tecnico).	scritta
4	»	»	VIII-*b*	Traduzione lingua e letteratura inglese 2° grado.	scritta
5	»	»	»	Composizione lingua e letteratura inglese 2° grado.	scritta
6	»	»	A.IV Tecn.	Traduzione lingua e letteratura inglese cattedre ruolo *A* (istituto tecnico).	scritta
7	»	»	»	Composizione lingua e letteratura inglese cattedre ruolo *A* (istituto tecnico).	scritta
8	»	»	VII-*c*	Traduzione lingua e letteratura tedesca 1° grado.	scritta
9	»	»	»	Composizione lingua e letteratura tedesca 1° grado.	scritta
10	»	»	VIII-*c*	Traduzione lingua e letteratura tedesca 2° grado.	scritta
11	»	»	»	Composizione lingua e letteratura tedesca 2° grado.	scritta
12	»	»	A.IV Tecn.	Traduzione lingua e letteratura tedesca cattedre ruolo *A* (istituto tecnico).	scritta
13	»	»	»	Composizione lingua e letteratura tedesca cattedre ruolo *A* (istituto tecnico).	scritta
14	»	»	VII-*d*	Traduzione lingua e letteratura spagnuola 1° grado.	scritta
15	»	»	»	Composizione lingua e letteratura spagnuola 1° grado.	scritta
19	»	»	VIII-*d*	Traduzione lingua e letteratura spagnuola 2° grado.	scritta
20	»	»	»	Composizione lingua e letteratura spagnuola 2° grado.	scritta
22	»	»	XIV	Maestra giardiniera	scritta
23	»	»	XI	Scienze naturali, chimica e geografia.	orale

DATA			CLASSE	DISCIPLINE	PROVE
giorno	mese	anno			
24	aprile	1938	X. Avv.	Materie tecniche tipo agrario in corsi avviamento.	scritta
25	»	»	»	Materie tecniche tipo agrario in corsi avviamento.	grafica
26	»	»	XV. Avv.	Istruttore pratico agrario nelle Regie scuole di avviamento.	scritta
27	»	»	»	Istruttore pratico agrario nelle Regie scuole di avviamento.	grafica
28	»	»	XVI. Avv.	Istruttore pratico industriale nelle Regie scuole di avviamento.	scritta
29	»	»	»	Istruttore pratico industriale nelle Regie scuole di avviamento.	grafica
30	»	»	XI. Avv.	Materie tecniche tipo industriale nei Regi corsi di avviamento.	scritta
1	maggio	»	»	Materie tecniche tipo industriale nei Regi corsi di avviamento.	grafica
2	»	»	V. Avv.	Materie tecniche tipo industriale artigiano nelle Regie scuole di avviamento.	scritta
3	»	»	»	Materie tecniche tipo industriale artigiano nelle Regie scuole di avviamento.	grafica
4	»	»	D. I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	scritta
5	»	»	D. VIII	Viticultura ed enologia	scritta
6	»	»	»	Viticultura ed enologia	scritta
7	»	»	D. XIV	Topografia costruzioni rurali e meccanica agraria.	scritta
8	»	»	»	Topografia costruzioni rurali e meccanica agraria.	grafica
9	»	»	A. VIII	Scienze e merceologia	pratica
10	»	»	H. I.	Scienze naturali, geografia generale ed economica.	scritta
11	»	»	G. I	Computisteria e pratica commerciale.	scritta
12	»	»	H. III	Ragioneria e tecnica commerciale	scritta
13	»	»	H. IV	Materie giuridiche ed economiche .	scritta
14	»	»	»	Materie giuridiche ed economiche .	scritta
15	»	»	I-I	Agronomia ed estimo	scritta
16	»	»	»	Agronomia ed estimo	scritta
17	»	»	I-II	Topografia	scritta
18	»	»	»	Topografia	grafica
19	»	»	L. III	Fisica, elementi di chimica e di macchine.	scritta
20	»	»	L. VI	Macchine marine e disegno	scritta
21	»	»	»	Macchine marine e disegno	grafica
22	»	»	L. VII	Teoria, costruzione della nave . . .	scritta
23	»	»	»	Teoria, costruzione della nave . . .	grafica
25	maggio	1938	E.II	Elettrotecnica	scritta
26	»	»	E.III	Elettrotecnica e radiotecnica . . .	scritta
27	»	»	F.III	Elettrotecnica e laboratorio	scritta
28	»	»	F.V	Meccanica, macchine e disegno relativo.	scritta
29	»	»	»	Meccanica, macchine e disegno relativo.	grafica
30	»	»	E.IV	Meccanica e disegno professionale .	scritta grafica
31	»	»	F.IX	Chimica industriale e tintoria e laboratorio.	scritta
1	giugno	»	F.X	Tecnologia, meccanica e laboratorio.	scritta
2	»	»	F.XII	Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	scritta grafica
3	»	»	F.XIV	Disegno ornamentale tessile	grafica
4	»	»	F.XV	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	scritta
6	»	»	»	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.	grafica

Art. 2.

I candidati ai concorsi-esami di Stato, per i quali è prescritta la prova scritta o grafica, in mancanza di comunicazione di esclusione, dovranno intervenire alle prove di esame, nei giorni indicati nel presente diario e nelle sedi da loro scelte, qualora trattisi di prove scritte o grafiche le quali avranno luogo in più sedi, o in Roma, qualora trattisi di prove le quali si svolgeranno soltanto in questa sede, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da questo Ministero.

I candidati ai concorsi-esami di Stato per i quali è prescritta la sola prova orale o la prova pratica, saranno chiamati a gruppi con invito personale che porterà anche l'indicazione del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi.

Roma, addì 29 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(365)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di vice ispettore del servizio di assistenza sanitaria presso il comune di Venezia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 61 e 64 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di vice ispettore del servizio di assistenza sanitaria presso il comune di Venezia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del predetto concorso, bandito dal Prefetto di Venezia in data 19 dicembre 1936, è così costituita:

Presidente: Quarelli di Lesegno dott. Carlo Emanuele, vice prefetto;

Membri: Messi dott. Gustavo, medico provinciale; Romani prof. Antonio, docente clinica chirurgica; Darbella prof. Felice, docente clinica medica; Magnani dott. Mario, medico condotto;

Segretario: Liotta dott. Mario, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione avrà la sua sede presso la Prefettura di Venezia, ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(375)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Veduti i propri decreti in data 20 ottobre 1937-XV, n. 11732, con i quali è stata approvata la graduatoria del concorso provinciale a posti di levatrice condotta, indetto il 31 dicembre 1935-XIV e si è provveduto alla dichiarazione della vincitrice della condotta comunale di Bogliasco-Pieve, unica sede messa a concorso;
Veduta la nota 11 dicembre p. p. del podestà di Bogliasco-Pieve, dalla quale risulta che la sig. Luisa Alda Morasso, regolarmente nominata con deliberazione 13 novembre 1937-XVI, ha dichiarato con lettera 5 dicembre u. s. di rinunciare al posto;
Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice della condotta su menzionata;
Considerato che la seconda classificata, sig. Alberti Albertina di Aliero, ha pur essa dichiarato di rinunziare al posto resosi vacante;
Ritenuto che a seguito di tali rinuncie la nomina compete alla terza classificata del concorso, sig. Ubezio Ugolina di Francesco;
Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

La sig. Ubezio Ugolina di Francesco, terza classificata del concorso anzidetto, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Bogliasco Pieve.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Genova, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: ALBINI.

(363)

REGIA PREFETTURA DI PESARO-URBINO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Pesaro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Pesaro, bandito in data 30 dicembre 1936-XV, n. 15923;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa:
La approva come appresso:

1° graduato	dott. Ciarrocchi Emidio	con punti	39,5475/50
2° »	» Serantoni Didimo	» »	35,075/50
3° »	» Rossi Paolo	» »	34,6875/50
4° »	» Ranocchi Luigi	» »	32,956/50
5° »	» Masetti Gino	» »	32,4625/50
6° »	» Lama Guido	» »	32,2175/50

Pesaro, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1938-XVI, n. 33140, col quale si approva la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello bandito in data 30 dicembre 1936-XV, n. 15923;
Dichiara vincitore del concorso il dott. Ciarrocchi Emidio, veterinario comunale di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il quale dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla data della partecipazione di nomina.

Pesaro, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

(364)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.